

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1982, N. 12

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni^{1 2 3}**

Art. 1

*(omissis)*⁴

Art. 2

*(omissis)*⁵

*(omissis)*⁶

Art. 3

*(omissis)*⁷

¹ In B.U. 7 dicembre 1982, n. 56.

² Testo confluito nel D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L e nel D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29/L.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

⁴ Sostituisce l'art. 2 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10 modificata con l.r. 29 novembre 1978, n. 25.

⁵ Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 3 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

⁶ Abroga il terzo comma dell'art. 3 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

⁷ Sostituisce il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

Art. 4

*(omissis)*⁸

*(omissis)*⁹

Art. 5

*(omissis)*¹⁰

*(omissis)*¹¹

Art. 6

*(omissis)*¹²

Art. 7

*(omissis)*¹³

Art. 8

*(omissis)*¹⁴

*(omissis)*¹⁵

⁸ Sostituisce le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

⁹ Sopprime l'ultimo comma dell'art. 9 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹⁰ Sostituisce il primo comma dell'art. 10 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹¹ Sostituisce il terzo e quarto comma dell'art. 10 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹² Aggiunge un nuovo comma all'art. 13 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹³ Sostituisce la tariffa dell'imposta dell'art. 14 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹⁴ Inserisce un nuovo comma dopo il primo comma dell'art. 18 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹⁵ Sostituisce il secondo comma dell'art. 18 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

*(omissis)*¹⁶

Art. 9 (Norma transitoria)

Fino alla data da cui avrà effetto la legislazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di classificazione degli esercizi alberghieri, valgono ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente articolo 3, le equiparazioni contenute nella seguente tabella:

cinque stelle =	albergo di lusso;
quattro stelle =	albergo di prima categoria;
tre stelle =	albergo di seconda e pensione di prima categoria;
due stelle =	albergo di terza e pensione di seconda categoria;
una stella =	albergo di quarta, pensione di terza categoria e locanda.

Art. 10 (Testo unico)

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a riordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, in forma di Testo Unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal Consiglio regionale in materia di imposte di soggiorno.

Art. 11 (Entrata in vigore)

Gli importi delle imposte fissati nei precedenti articoli 2 e 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1983.

¹⁶ Aggiunge un comma all'art. 18 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.